



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2856/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3210/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3210/TFNSVE/2025-2026, 3210 - Ricorso proposto dalla società LAZIO CALCIO A 5 A.S.D. (matricola 964288) contro la società A.S.D. SPORTING CIAMPINO FUTSAL (matricola 953726) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CARMENI DANIELE (matricola 3195103)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

CONSIDERATO che tra gli atti depositati dalla Società ricorrente risulta la pec-mail con la quale ha inviato alla controparte il ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale, senza, tuttavia, allegare anche copia dell'avvenuta consegna della medesima;

RITENUTI, pertanto, sussistenti i presupposti per concedere alla ricorrente un termine per l'integrazione della prova circa la regolare instaurazione del contraddittorio con la controparte, mediante deposito del documento comprovante l'avvenuta consegna della pec-mail di avvenuta proposizione del ricorso al Tribunale Federale Nazionale introduttivo della controversia in titolo, il Tribunale con ordinanza del 25 maggio 2026 ha invitato la società ricorrente a depositare, entro il 26 maggio 2026, la prova dell'avvenuta notifica del ricorso;

RILEVATO che non risulta depositata la documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla società resistente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai